



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it <http://www.fitds.it>

A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS

Loro Sedi

Sarezzo, 28 aprile 2015
Prot. SG/pz 69/15

Oggetto: Adozione ed entrata in vigore nuovo Statuto Federale e Nuovo Regolamento di Giustizia.

Con la presente si porta a conoscenza di tutti i Presidenti, delle ASD affiliate e di tutti i Tesserati che a seguito di Delibera di approvazione del Presidente del Coni Giovanni Malagò del testo proposto dal Commissario ad Acta Avv. Proto, sono stati adottati ed entrati in vigore il Nuovo Statuto Federale e il Nuovo Regolamento di Giustizia.

Informo inoltre che il Consiglio Federale sta procedendo a dar corso alle conseguenti procedure previste dal CONI.

Mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Segretario Generale F.I.T.D.S.
Avv. Corrado Sideri

*Federazione Italiana
Tiro Dinamico Sportivo*

STATUTO



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 Costituzione

1. La "*Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo*" (F.I.T.D.S.), così denominata a seguito della variazione statutaria avvenuta in data 1 dicembre 1996, è stata fondata con Atto del Registro Notarile in Milano nr. 110153/9646 il 29 gennaio 1992 del Notaio Gallaresi ed inizialmente denominata Associazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (A.I.T.D.S.). Essa è stata fondata con lo scopo di dare un proseguimento agli intenti previsti dalla "*Unione Italiana Tiro Pratico Sportivo*" fondata nel 1986 con Atto All. A nr. 3880/552 del Collegio dei Notai. La F.I.T.D.S. non persegue fini di lucro.
2. La F.I.T.D.S. è affiliata all'International Practical Shooting Confederation (IPSC). Dalla stessa federazione internazionale è ufficialmente riconosciuta come la sola rappresentante in Italia delle varie attività in cui si articola lo sport del tiro dinamico sportivo italiano.
3. La F.I.T.D.S., esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive federazioni internazionali purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nel rispetto degli indirizzi del CONI. Promuove e disciplina la pratica del tiro dinamico sportivo in tutte le sue espressioni.

4. L'ordinamento statutario e regolamentare della F.I.T.D.S. sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza, pari opportunità, ed equa rappresentanza di atleti ed atlete.
5. La F.I.T.D.S. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Articolo 2

Durata e sede

1. La F.I.T.D.S. ha durata illimitata ed ha sede a Sarezzo (Brescia).

Articolo 3

Scopo ed attribuzioni

1. La F.I.T.D.S. ha lo scopo di:
 - a) disciplinare ed organizzare il tiro dinamico sportivo in Italia, promuovendo iniziative atte ad incrementarne la pratica, con riferimento, in particolare, alle seguenti specialità sportive:
 - i) tiro dinamico sportivo con armi corte e lunghe, quest'ultime sia con canna ad anima liscia che rigata, nonché con armi, sia lunghe che corte, ad aria compressa (soft-air);
 - ii) l'attività sportiva nota come "Steel Challenge", sue varianti e discipline ad essa assimilabili;
 - iii) l'attività sportiva nota come "Bianchi Cup", sue varianti e discipline ad essa assimilabili.
 - b) curare l'attività agonistica e, in modo particolare, la preparazione tecnico-atletica per tutte le competizioni internazionali;
 - c) propagandare lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve;
 - d) sostenere le società affiliate, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale;
 - e) attuare programmi per la formazione di atleti e tecnici.

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I

GLI AFFILIATI



Articolo 4

Soggetti affiliati

1. La F.I.T.D.S. è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche, di seguito denominate A.S., ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione ed alla pratica della disciplina di cui all'art. 1, comma 3 e dell'art.3.
2. L'affiliazione della A.S. polisportiva è effettuata per le sole attività disciplinate dalla F.I.T.D.S..
3. Possono far parte della F.I.T.D.S., in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore del tiro.
4. All'aderente si applicano le disposizioni relative all'affiliato in quanto compatibili, con esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi assemblea federale.
5. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare (COSMIL), ai fini:
 - a) del riconoscimento sportivo, non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni della statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle A.S. dilettantistiche; i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.T.D.S.;
 - b) degli allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.T.D.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
 - c) della partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della F.I.T.D.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti della stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

6. L'A.S. è soggetta al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, su delega della stesso, da parte del Consiglio Federale (CF).
7. Avverso le decisioni della F.I.T.D.S. in tema di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI la quale, ai sensi dell'art.7 comma 5, lettera n), Statuto del CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Articolo 5

Requisiti per l'affiliazione

Le società ed associazioni sportive possono essere affiliate purché:

1. Lo statuto della A.S. deve essere uniformato, in modo specifico, ai requisiti di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 nr. 289, e successive modifiche ed integrazioni, come indicati nel Regolamento Organico e deve prevedere l'assenza di lucro. L'A.S. che adotti il modello di società disciplinato nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, deve prevedere, nella Statuto, il reinvestimento totale degli eventuali utili nell'attività sportiva, dedotta la riserva di legge. Gli statuti delle A.S., nonché le loro eventuali modifiche, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le modalità e i termini per il rinnovo dell'affiliazione sono indicati nel Regolamento Organico. In ogni caso, in fase di riaffiliazione, qualora siano intervenute variazioni della documentazione (di cui al comma 3) originariamente presentata in fase di nuova affiliazione, l'A.S. è tenuta a ripresentare la documentazione variata.
3. In caso di nuova affiliazione, l'A.S. deve rimettere alla F.I.T.D.S. domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e Statuto aderente alle normative CONI/F.I.T.D.S.;
 - b) attestazione concernente il versamento della quota di affiliazione;
 - c) certificazione riguardante, qualora abbia la proprietà o la gestione di campo di tiro:
 - la descrizione del complesso del campo di tiro, con relativa planimetria, rispondente alle disposizioni tecniche e regolamentari della F.I.T.D.S., nonché alle norme di legge;
 - il documento comprovante la disponibilità e condizioni del complesso di cui sopra;

d) dichiarazione riferita alla indicazione della categoria alla quale l'A.S. intende essere inquadrata secondo il successivo comma 4.

Nel Regolamento Organico è indicata ulteriore eventuale documentazione da rimettere alla federazione all'atto della richiesta di affiliazione.

Lo statuto della A.S. deve prevedere l'obbligo di conformarsi allo Statuto della F.I.T.D.S..

4. L'A.S. è qualificata, in rapporto al possesso dei rispettivi requisiti minimi, in una delle seguenti categorie:
 - a) *"prima", con campo di tiro in proprietà e/o gestione*
 - b) *"seconda", sprovvista di campo di tiro in proprietà e/o gestione*All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione, l'A.S. deve richiedere alla Federazione la conferma della propria qualifica o la variazione della stessa.
5. Ai fini della verifica della permanenza dei suddetti requisiti ogni eventuale variazione dello Statuto e degli altri requisiti dovranno essere sottoposti al controllo dell'organismo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.
6. L'A.S. che, per documentate cause di forza maggiore, richieda di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata dal C.F. in aspettativa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi durante il quale non ha diritto a voto.
7. L'A.S. che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati, ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T.D.S. nonché ogni altra disposizione degli organi federali. L'A.S. si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Articolo 6

Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti alla F.I.T.D.S., lo Statuto ed i regolamenti F.I.T.D.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T.D.S. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.

3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T.D.S. tutti i soggetti di cui all'art. 10 del presente Statuto.
4. Gli affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Articolo 7 **Diritti degli affiliati**

1. Gli affiliati sono titolari del diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b. di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c. di organizzare manifestazioni di tiro dinamico sportivo secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
 - d. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T.D.S. e dal CONI.

Articolo 8 **Rinnovo dell'affiliazione**

1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal Regolamento Organico.
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Articolo 9 **Cause di cessazione dell'affiliazione**

1. La A.S. cessa di far parte della F.I.T.D.S. per:
 - a. estinzione;
 - b. recesso dall'affiliazione;
 - c. mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini previsti dal Regolamento Organico;
 - d. mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
 - e. revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
 - f. radiazione determinata da gravi infrazioni ed irrogata dagli organi di giustizia.
2. Per la A.S. la cessazione di appartenenza alla F.I.T.D.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:

- a. provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. I componenti il Consiglio Direttivo della A.S. in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso, i predetti dirigenti della A.S. morosa cessata, non possono ricoprire analoghe cariche in altra A.S. fino a che i debiti della cessata non siano estinti;
- b. restituire i beni di proprietà della F.I.T.D.S. assegnati alla A.S..

CAPO II I TESSERATI

Articolo 10 Soggetti tesserati

1. La F.I.T.D.S. provvede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:
 - a. atleta;
 - b. dirigente;
 - c. tecnico;
 - d. ufficiale di gara.
 - e. medico e socio della A.S. affiliata;
2. L'Assemblea nazionale, su proposta del C.F., può conferire la tessera d'onore alla persona che abbia reso rilevanti contributi al tiro dinamico sportivo.
3. Il C.F. può conferire la tessera di benemerenzza a chi abbia conseguito risultati agonistici di eccezionale rilievo nella pratica del tiro dinamico sportive o abbia, comunque, acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.T.D.S..
4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport.
5. L'atleta:
 - a. è colui che pratica il tiro dinamico sportivo, a livello agonistico sia dilettante che professionistico;
 - b. è inquadrato presso una A.S. affiliata ed è iscritto negli elenchi federali;
 - c. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S.

- e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata;
- d. è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T.D.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.
6. Il dirigente è colui che sia componente del Consiglio Direttivo di una A.S. affiliata in qualità di dirigente e non rappresentante di categoria atleti e tecnici;
7. Il tecnico:
- a. è un esperto delle discipline del tiro dinamico sportivo, inquadrato presso un'A.S. affiliata ed iscritto nell'Albo Nazionale dei quadri tecnici della F.I.T.D.S.;
 - b. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata.
8. L'ufficiale di gara:
- a. partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
 - b. deve osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla F.I.T.D.S. e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa F.I.T.D.S. è affiliata;
 - c. deve assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio ed è tenuto ad osservare il principio di terzietà.
9. I dirigenti e i soci delle A.S., gli atleti ed i medici, entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dalle rispettive A.S. di appartenenza e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo affiliazione della stessa A.S..I Dirigenti Federali sono tesserati d'ufficio in tale qualifica all'atto dell'elezione o della nomina.
10. I tecnici sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'Albo nazionale dei quadri tecnici.
11. Gli ufficiali di gara sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'Albo nazionale degli ufficiali di gara.
12. Per la persona fisica di cui al comma 1, è fatto assoluto divieto di:
- a. avere, se tesserata in qualità di atleta, tecnico, ufficiale di gara, un

- contestuale tesseramento federale con più di una A.S. affiliata;
- b. ricoprire, se tesserata in qualità di dirigente/amministratore, la medesima carica in altre A.S. nell'ambito della F.I.T.D.S., o nell'ambito delle attività del tiro dinamico sportive facenti capo ad un ente di promozione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal CONI;
13. L'atleta può svolgere la propria attività nella disciplina di cui all'art.1 comma 3, esclusivamente per l'A. S. per la quale è tesserato.
14. La F.I.T.D.S. garantisce la tutela della posizione sportiva dell'atleta madre in attività per tutto il periodo della maternità fino al rientro all'attività agonistica.
15. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
16. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 11

Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti F.I.T.D.S., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T.D.S. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
3. I tesserati sono tenuti a rispettare il codice di Comportamento Sportivo del CONI.
4. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.T.D.S.. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina indica le relative sanzioni per i casi di violazione.

Articolo 12
Diritti dei tesserati

1. I tesserati sono titolari del diritto:
 - a. di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai regolamenti federali;
 - b. al rilascio della tessera federale;
 - c. di candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 13
Durata e cessazione

1. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio.
2. Il vincolo che l'atleta contrae con la A.S. per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno.
3. La persona fisica cessa di appartenere alla F.I.T.D.S. per:
 - a. dimissioni;
 - b. mancato rinnovo della tessera federale;
 - c. radiazione;
 - d. perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento unico.
4. La persona fisica non cessa di appartenere alla F.I.T.D.S. qualora l'A.S. abbia cessato la propria appartenenza alla Federazione, per una delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto. In questo caso, il tesserato avrà facoltà di tesserarsi per altre A.S. affiliate alla F.I.T.D.S. entro sessanta giorni dalla cessazione, secondo le procedure stabilite nel Regolamento Organico.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO I

Articolo 14
Organi

1. Sono organi nazionali della F.I.T.D.S.:
 - a. Assemblea Nazionale Generale (o Assemblea Nazionale);

- b. Consiglio Federale;
 - c. Presidente Federale;
 - d. Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. Segretario Generale;
 - f. Delegati Regionali;
 - g. Procuratore Federale;
 - h. Commissione Federale di Garanzia, se istituita.
2. Sono organi di giustizia:
- a. Giudice Sportivo Nazionale;
 - b. Giudici Sportivi Territoriali;
 - c. Corte Sportiva di Appello, se attivata;
 - d. Tribunale Federale;
 - e. Corte Federale di Appello.
3. Salvo quanto previsto per l'Assemblea Nazionale e per altri organi, gli organi della F.I.T.D.S., di cui al comma 1, restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Per la riconferma del Presidente Federale, dopo due mandati consecutivi, vigono le norme di cui all'art. 34 commi 5, 6 e 7 del presente Statuto.
4. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.

CAPO II ORGANI CENTRALI

Sezione 1 L'assemblea Nazionale Generale

Articolo 15 Composizione

1. L'Assemblea Nazionale Generale della F.I.T.D.S., massimo organo rappresentativo della sport del tiro dinamico sportivo in Italia, esercita il proprio ruolo indicando al C.F. e agli altri organi federali le linee programmatiche da svilupparsi ai fini di conseguire gli scapi istituzionali.
2. Essa è indetta dal CF e convocata dal Presidente Federale.

3. E' composta dai:
 - a. Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
 - b. dai rappresentanti degli atleti eletti uno per ogni A.S. secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto;
 - c. dal rappresentante dei tecnici, eletto uno per ogni A.S. secondo quanto previsto dall' art. 20.
4. Nel caso di cui al successivo art 16 comma 3 lett. b., l'Assemblea è costituita dalle sole AS aventi diritto al voto.

Articolo 16

Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale

1. L'Assemblea Nazionale Generale della F.I.T.D.S. può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria;
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria:
 - a. elegge con votazioni separate entro il 15 marzo dell'anno successive alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b. provvede, in occasione delle elezioni di cui alla precedente lettera a), all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del CF, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea ogni due anni entro il 31 marzo e, comunque, a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche e integrazioni.
 - c. conferisce le tessere d'onore e nomina i presidenti onorari;
 - d. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto:
il Presidente Federale;
l'intero Consiglio Federale;
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
ovvero singoli componenti del Consiglio Federale qualora non sia possibile procedere alla loro sostituzione con i primi dei non eletti purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti;

- b. approva il bilancio d'esercizio della F.I.T.D.S. nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della F.I.T.D.S. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci approvati dal CF;
 - c. delibera su proposte di modifica dello Statuto federale;
 - d. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della F.I.T.D.S.;
 - e. delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle AS aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del CF oppure - con riferimento alle rispettive Categorie - dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto al voto.

Articolo 17

Modalità di convocazione

1. L'Assemblea Nazionale Generale è convocata dal Presidente Federale o dal diverso organo, di volta in volta previsto dal presente Statuto, mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale federale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa a tutti gli aventi diritto a voto di cui all'art. 15 comma 3 del presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.
3. La convocazione deve essere inviata all'indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax indicate dall'avente diritto a voto nella richiesta di affiliazione o di tesseramento ovvero risultasse dalla comunicazione depositata o inviata alla Segreteria Generale in data successiva.
4. Gli aventi diritto a voto che intendono scrivere argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 18

Validità

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della F.I.T.D.S. valgono le particolari disposizioni di cui ai successivi artt. 26 e 27.

Articolo 19

Commissione Verifica Poteri

1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.
3. I componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra candidati alle cariche federali.

Articolo 20

Rappresentanza in Assemblea delle tre componenti dei soggetti federali

1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale dal proprio Presidente ovvero, su delega di questi, da un altro componente dell'organo direttivo della A.S. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperte in seno alla A.S. devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale della F.I.T.D.S. alla data di svolgimento dell'adunanza a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione stessa.
2. Gli atleti ed i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Nazionali Generali dai delegati eletti con le modalità di cui al successive comma 3.

3. Detti delegati sono eletti nell'ambito di ciascuna A.S. affiliata dalle rispettive categorie della stessa A.S. in numero di un delegato e di un supplente per ciascuna delle due categorie per ogni A.S.. Hanno diritto al voto nelle Assemblee societarie gli atleti ed i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività.
4. In caso di impedimento a partecipare da parte dei rappresentanti eletti, gli stessi saranno sostituiti dai rispettivi supplenti.
5. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Articolo 21

Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici

1. In seno all'Assemblea Nazionale, per l'attuazione dei principi di cui all'art.20 comma 2 limitatamente alla elezione del Presidente, il voto degli affiliati viene moltiplicato per 10 significando che il voto del Presidente dell'affiliato viene moltiplicato per 7, il voto dell'atleta viene moltiplicato per 2, il voto del tecnico viene moltiplicato per 1.
2. Ogni delegato, sia esso rappresentante di AS ovvero rappresentante per la componente atleti o per la componente tecnici, è portatore di un voto in relazione alla categoria di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.

Articolo 22

Partecipazione dell'Assemblea e diritto di voto

1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con diritto a voto:
 - a. i rappresentanti degli affiliati in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. L'A.S. acquisisce il diritto al voto qualora abbia:
 - i) maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
 - ii) svolto, con carattere continuativa, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in ciascuna stagione sportiva conclusa compresa nel suddetto periodo di affiliazione;
 - b. i rappresentanti degli atleti e dei tecnici secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto.

2. Possono partecipare con la sola facoltà di intervento rappresentanti non aventi diritto al voto.
3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritenga opportune invitare.
4. Assistono all'Assemblea il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che la F.I.T.D.S. è tenuta ad invitare.
5. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione e agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Articolo 23 **Deleghe**

1. Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale Generale è ammesso il rilascio di delega. E' esclusa la possibilità di rilascio di delega da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
2. La delega, redatta in forma scritta, deve essere rilasciata dal Presidente della A.S. delegante (o dal componente del Consiglio direttivo che ne abbia i poteri sostitutivi) e convalidata dal Presidente dell'A.S. di appartenenza del delegato.
3. Le deleghe possono essere rilasciate esclusivamente ai Presidenti delle A.S. affiliate o, in alternativa, ad un Consigliere in carica della stessa ASD, nel numero di:
 - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
 - 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;

- 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
- 20, fino a 10000 associazioni e società votanti;
- 40, oltre a 10000 associazioni e società votanti.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo della stessa A.S. non possono rappresentare in Assemblea, oltre alla propria, altre società affiliate in numero superiore a quello indicato al precedente comma 3.
5. Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive federali.

Articolo 24 **Svolgimento**

1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
3. La votazione, con l'esclusione delle Assemblee elettive ordinaria e straordinaria, ha sempre luogo a voto palese e per alzata di mano.
4. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.
5. Nel caso in cui si debba procedere alle elezioni, l'Assemblea elegge con le stesse modalità il Collegio degli Scrutatori composto da un Presidente e da due componenti scegliendoli tra le persone presenti aventi diritto al voto.
6. Non possono, in nessun caso, far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea o svolgere le funzioni di Scrutatore i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Articolo 25 **Votazioni e deliberazioni**

1. Salvo quanto previsto dai successivi artt. 26 e 27 per le proposte di modifica

dello Statuto e di scioglimento della F.I.T.D.S. e dell'art. 34 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto.

2. Le votazioni hanno luogo in modo palese per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salva diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
5. Nel caso di Assemblea elettiva, ordinaria o straordinaria, tutti gli aventi diritto al voto partecipano all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei Consiglieri Federali è svolta distintamente per le tre categorie delle A.S., degli Atleti e dei Tecnici. Le votazioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.
6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti e i dissidenti.
7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento.

Articolo 26

Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% più uno di tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro 30 giorni la convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve svolgersi entro i 60 giorni successivi.
3. Il Consiglio Federale può deliberare di propria iniziativa la convocazione dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto che ritenga opportuno di proporre.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica della Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.
6. Le proposte di modifica della Statuto si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. Le modifiche della Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

Articolo 27

Proposta di scioglimento della F.I.T.D.S.

1. Lo scioglimento della F.I.T.D.S. e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art. 21 terzo comma del Codice civile e dagli art. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Sezione 2

Il Consiglio Federale

Articolo 28

Composizione

1. Il Consiglio Federale
2. E' composto:
 - a. dal Presidente della F.I.T.D.S. che lo presiede;
 - b. da 8 (otto) consiglieri di cui:
 - 5 (cinque), scelti nella categoria dei dirigenti delle A.S. affiliate;
 - 2 (due), scelti nella categoria degli atleti/e;
 - 1 (uno), scelto nella categoria dei tecnici/tecniche;
3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente Vicario.

4. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
5. Salvo i casi di decadenza previsti dal successivo art. 32 il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.
7. Per la carica di Presidente Federale, dei Componenti del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria Federale entro il termine di 20 (venti) giorni dalla celebrazione dell'Assemblea, a pena l'inammissibilità.

Articolo 29

Elezione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti e precisamente:
 - a. I 5 consiglieri di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 28 del presente Statuto sono eletti dai rappresentanti degli affiliati;
 - b. I 2 consiglieri di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 28 del presente Statuto sono eletti dai delegati della componente atleti;
 - c. Il consigliere (1) di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 28 del presente Statuto è eletto dai delegati della componente tecnici.
2. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti. Qualora vi fossero più consiglieri con lo stesso numero di preferenze nella stessa componente eccedenti il numero massimo di posti disponibili verranno assegnati i posti disponibili seguendo l'ordine di anzianità anagrafica.
3. I Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere riconfermati.

Articolo 30

Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sui buon andamento della gestione federale.

2. Concorre al perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 del presente Statuto in conformità delle direttive e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale.
3. Il Consiglio Federale, in particolare:
 - a. delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale Generale;
 - b. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - c. elegge fra i suoi componenti, nella prima riunione un Vicepresidente con funzioni di Vicario;
 - d. approva annualmente entro il 30 novembre, il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché entro il 30 aprile il bilancio di esercizio annuale e la relazione di esercizio da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CONI del bilancio consuntivo, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria delle AS. per deliberare sull'approvazione dello stesso;
 - e. delibera in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle AS., se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI;
 - f. emana:
 - i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, quello di Giustizia e Disciplina e le Norme Sportive Antidoping, trasmettendoli alla giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - le norme in materia di affiliazione, tesseramento;
 - h. determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle AS affiliate;
 - i. nomina:
 - secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
 - il Rappresentante Italiano presso la I.P.S.C. definito come Regional Director;
 - i Delegati Regionali provvedendo, se necessario, alla revoca;
 - il Capo Delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - j. ha la facoltà di istituire commissioni tecniche, definendone compiti e modalità di svolgimento, e nominarne i componenti anche incaricando persone non tesserate
 - k. conferisce incarichi professionali o di consulenza determinandone i contenuti

- e la durata, fissando altresì l'entità dei compensi;
- l. stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria quadriennale e delle Assemblee straordinarie, che dovranno, comunque, tenersi sul territorio nazionale;
 - m. propone:
 - all'Assemblea Nazionale Generale la nomina a presidente onorario F.I.T.D.S. del Presidente uscente;
 - i rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la F.I.T.D.S.;
 - n. ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente Federale nei casi di necessità e urgenza, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato;
 - o. delibera:
 - in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti; tali provvedimenti non sono applicabili per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
 - sulla organizzazione degli uffici e dei servizi nonché sulla consistenza degli organici;
 - p. provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della F.I.T.D.S. o sito web;
 - q. indice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei Delegati Regionali;
 - r. decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata ad altri organi;
 - s. esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad ogni altro organo/organismo federale.

Articolo 31

Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato:
 - a. in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
 - b. quando ne venga espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso il termine è ridotto a 24 ore.
4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
6. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della F.I.T.D.S. o un suo delegato che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
7. Alle riunioni partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della F.I.T.D.S. ed i rappresentanti della F.I.T.D.S. che ricoprono incarichi in seno ad organismi internazionali.
8. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare e, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni del CF si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto intervenuti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
10. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano anche per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti trattati nonché ricevere e visionare documenti. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Articolo 32 **Decadenza**

1. Il Consiglio Federale decade per:
 - a. impedimento definitivo del Presidente, vi è la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria;
 - b. dimissioni del Presidente, vi è la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
 - c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale

inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, vi è decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;

2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.
3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende:
 - al collegio dei revisori dei conti;
 - agli organi di giustizia;
4. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica sino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

Articolo 33

Il Presidente Federale

1. Il presidente della F.I.T.D.S. è eletto in sede di assemblea nazionale dagli aventi diritto a voto con le modalità previste dall'art. 34 del presente Statuto, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico e salvo quanto previsto al successivo art. 34 è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Commissari tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
3. Il presidente della F.I.T.D.S. inoltre:
 - a. ha la rappresentanza legale della F.I.T.D.S.;
 - b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale;
 - c. propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;
 - c. adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;

- d. concede la grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la grazia riferita alla radiazione occorre siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva; tale provvedimento non è applicabile per violazioni delle Norme Sportive Antidoping;
 - e. esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
 5. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del Consiglio Federale i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità di intervento.

Articolo 34

Modalità di elezione

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con voto unico a scheda unica.
3. E' eletto Presidente, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
6. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

8. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Articolo 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
2. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla nomina necessaria per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
3. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1, il revisore più anziano di età assume la presidenza sino alla assemblea successiva, che procede alla elezione del nuovo presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
 - a. controlla l'amministrazione della F.I.T.D.S.;
 - b. esercita il controllo contabile federale;
 - c. vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto;
 - d. accerta la regolare tenuta della contabilità federale;
 - e. verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile, in quanto applicabili, per la valutazione del patrimonio federale;
 - f. accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
5. Il collegio esprime, con apposite relazioni, un giudizio sui bilanci e sulle variazioni in corso di esercizio.

6. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo presso tutti gli organi centrali e periferici della F.I.T.D.S..
7. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti, il collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni, sottoscritto dagli intervenuti. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della federazione o di suoi singoli componenti, debbono essere rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente federale per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
8. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del collegio o del Consiglio Federale, decade dall'ufficio. Per le ipotesi di decadenza si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile.
9. Le deliberazioni del collegio e regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 36

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige gli Uffici che compongono la Segreteria; il personale addetto alla Segreteria Federale dipende gerarchicamente dal Segretario che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria Federale.
2. La Segreteria Federale costituisce la struttura federale ed è composta dagli Uffici e Servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente Federale, del Consiglio Federale e degli organi federali.
3. Il Segretario generale assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, ne redige i verbali ed ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi permanenti della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.

CAPO III

ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 37

Il Delegato Regionale

1. In ogni regione in cui vi siano affiliati, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con il compito di rappresentare la F.I.T.D.S. nei confronti degli enti locali e del CONI regionale, di sovrintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere il tiro dinamico sportivo nell'ambito del territorio di competenza.
2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.
3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessaria.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

CAPO IV

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 38

Principi informatori della Giustizia

1. La giustizia della F.I.T.D.S. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal CONI.
2. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non

trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.
5. I giudici federali sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.
6. Gli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e i Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di

prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.T.D.S. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
11. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
13. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.
14. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Articolo 39 Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) il Giudice Sportivo Territoriale;
 - c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2. Sono Organi di Giustizia Federale:
 - a) il Tribunale Federale;
 - b) la Corte Federale di Appello.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia e Disciplina o con delibera del Consiglio Federale.

5. La Corte Federale di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

6. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

7. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione

Articolo 40 Procura Federale

1. Presso la F.I.T.D.S. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di due Sostituti, i quali coadiuvano il Procuratore Federale.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.
4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 41
Commissione Federale di Garanzia

1. Presso la F.I.T.D.S. può essere istituita, con deliberazione del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
 - c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla

Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

Articolo 42 **Vincolo di giustizia**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.T.D.S. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia sportiva.

Articolo 43 **Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Articolo 44 **Arbitrato federale**

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato, l'aderente, il tesserato e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere a un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie

interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile e nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, e demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. Il dispositivo è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che esso è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 45

La grazia

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
2. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.
3. La grazia, a differenza dell'amnistia, non cancella l'illecito disciplinare.

4. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, inviata al Presidente della Federazione.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
6. La deliberazione sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

Articolo 46

L'amnistia

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più violazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sulla amnistia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

Articolo 47

L'indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; esso condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella

originariamente irrogata.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui tale delibera non disponga diversamente.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.
7. La deliberazione sull'indulto è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

TITOLO IV

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI E INCOMPATIBILITA'

Articolo 48

Possesso dei requisiti generali per assumere cariche federali - Ineleggibilità

1. Per assumere cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano;
 - b. avere compiuto la maggiore età;
 - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Per i componenti il collegio dei revisori dei conti e gli organi di giustizia si prescinde dal requisito presente o pregresso

del tesseramento.

3. I componenti il Consiglio Federale eletti in quota atleti e tecnici, devono essere in attività o essere stati regolarmente tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.T.D.S..
5. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
6. E' ineleggibile il soggetto che abbia in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
7. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione e il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 49 **Incompatibilità**

1. La carica di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli organi di giustizia, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale e sociale nell'ambito della F.I.T.D.S., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
2. La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva della F.I.T.D.S..
3. La carica di Presidente Federale e di Consigliere Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4. La carica di Delegato Regionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale e territoriale nonché con qualsiasi altra carica sociale, nell'ambito della F.I.T.D.S..
5. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di

incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.

6. E' considerato incompatibile con la carica che riveste, e deve essere dichiarato decaduto, il tesserato che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto o nominato. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il tesserato interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO V

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 50

Patrimonio ed Esercizio Finanziario

1. Il patrimonio della F.I.T.D.S. è costituito da: immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie; attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; patrimonio netto; debiti e fondi.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno; il bilancio d'esercizio deve essere approvato sempre dal Consiglio Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. I bilanci sono inviati alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. La gestione amministrativa della F.I.T.D.S. spetta al Segretario Generale.
5. Tutte le entrate e le uscite devono risultare nel bilancio federale.
6. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono regolate da apposito regolamento di amministrazione.
7. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal CONI, e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì

pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 Norme integrative

1. Per tutto quanto non contemplato nello statuto della F.I.T.D.S. e nei regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e le norme ed i principi fondamentali emanati dal CONI e riguardanti gli statuti federali.

Articolo 52 Norma Transitoria

1. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 34, commi 5, 6 e 7 del presente statuto, il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello statuto CONI.

Articolo 53 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di Legge.

**REGOLAMENTO DI
GIUSTIZIA E
DISCIPLINA FITDS**

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO, INFRAZIONI E SANZIONI

TITOLO I

NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 1

OBBLIGHI GENERALI

1. Le Società affiliate, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.T.D.S., i provvedimenti, gli atti e le decisioni federali nonché le clausole per arbitrato; in particolare accettano la giustizia così per come disciplinata dall'ordinamento sportivo.
2. A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche a mezzo internet, giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale, e di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia.
3. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e devono agire sempre secondo i principi generali della lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
4. I tesserati ed i rappresentanti degli affiliati e degli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale, se convocati, sono obbligati a presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia.
5. Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

ARTICOLO 2

APPLICABILITÀ E CONOSCENZA DELLE REGOLE

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della Giustizia adottano le proprie decisioni in conformità ai principi costituzionali, ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità probità e correttezza sportiva.
2. La mancata conoscenza delle norme Statutarie, dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione su sito internet istituzionale della F.I.T.D.S.
4. I tesserati ed i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
5. I tesserati gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
6. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITÀ

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Gli affiliati e gli aderenti sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti

sportivi e o per le frodi sportive commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono, altresì, responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

3. Gli affiliati, gli aderenti e tesserati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

4. I tesserati, gli affiliati, gli aderenti, i loro dirigenti, e gli altri soggetti dell'ordinamento federale rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate o aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

5. Gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

6. Gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale sono presunti responsabili degli illeciti sportivi e o per le frodi sportive commessi a loro vantaggio da persone ad essi estranei. La responsabilità è esclusa quando dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti o vi sia un ragionevole dubbio che l'affiliato non abbia avuto in alcun modo conoscenza dell'illecito e non vi abbia in alcun modo concorso e/o partecipato.

TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI

ARTICOLO 4 INFRAZIONI

1. Le infrazioni oggetto del presente regolamento sono:

a. violazione dei principi di lealtà e correttezza;

b. illecito sportivo e frode sportiva: si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere da società, atleti e tesserati, sia direttamente che a mezzo di altri a loro nome e/o nel loro interesse, che sia diretto ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio diretto e/o indiretto, rientrano nell'ipotesi di frode sportiva gli atti o tentativi diretti a violare norme sull'età degli atleti, a consentire la partecipazione a gare di atleti sotto falso nome o falsa attestazione di qualifica;

b1. la violazione di norme che regolano il tesseramento, la cittadinanza od altra condizione personale costituisce frode sportiva. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex legge 401/1989 e sue eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel tempo, nonché le violazioni che dovessero essere previste da norme di emanazione successiva alla approvazione del presente regolamento;

b2. chiunque commette un illecito sportivo è punito con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni, nei casi ritenuti di estrema gravità con la radiazione;

b3. la frode sportiva è punita con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni, nei casi ritenuti di estrema gravità con la radiazione;

c. illecito amministrativo: costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di Giustizia e dagli altri organi di controllo della F.I.T.D.S., ovvero i comportamenti comunque diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia;

c1. l'illecito amministrativo è punito con la sanzione della deplorazione nei casi

- ritenuti di particolare lievit , con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni, nonch  nei casi ritenuti di particolare gravit  con la radiazione;
- d. dichiarazioni lesive: consistenti in dichiarazioni scritte o verbali lesive della reputazione ed immagine del CONI e della Federazione, del prestigio, dignit  e onorabilit  di dirigenti federali, societ  affiliate e tesserati;
- d1. il tesserato che venga meno a tale divieto   punito con la sanzione della sospensione da un mese a due anni;
- d2. in tale ipotesi il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato   punito con la sanzione pecuniaria da  . 50,00 ad  . 500,00;
- e. somministrazione ed uso di sostanze e metodi dopanti:
- e1. le procedure e le modalit  per l'effettuazione dei controlli sono contenute nelle Norme Sportive Antidoping e relativi allegati emanate dal CONI in conformit  alle direttive e ai programmi illustrati dal Codice Mondiale WADA;
- e2. in caso di violazione della normativa antidoping si applicheranno le sanzioni previste dalla medesima normativa antidoping del CONI;
- f. gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilit , a titolo di possesso, come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, salvo che non dimostrino la loro estraneit  rispetto a quanto sopra indicato;
- g. comportamento discriminatorio:
- g1. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalit , origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla Legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
- g2. Le societ  sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.
- g3. Esse sono altres  responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione;
- h. comportamento ingiurioso e violento:
- h1. i tesserati che in occasione o durante la gara abbiano una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti di altri tesserati o personale dell'organizzazione gara sono puniti con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di sei mesi e sino ad un massimo di due anni;
- h2. i tesserati che in occasione o durante la gara abbiano una condotta violenta, ancorch  verbale, nei confronti di altri tesserati o personale dell'organizzazione gara sono puniti con la sanzione non inferiore alla sospensione di mesi 8 e sino alla radiazione. Nei casi pi  gravi il Procuratore Federale potr  informare le Questure di competenza;
- i. esecuzione lodi arbitrali:
- i1. La societ  affiliata o il tesserato, tenuti in forza di un lodo ad un determinato comportamento, se non adempiono nei termini fissati dal lodo stesso, o non rispettano la clausola compromissoria, sono puniti con la sanzione della sospensione per un periodo minimo di un anno e sino ad un massimo di due anni, nonch  con la sanzione pecuniaria da  . 100,00 ad  . 500,00 o, nei casi pi  gravi, con la radiazione.

ARTICOLO 5 DIVIETO DI SCOMMESSE

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.T.D.S..
2. Chiunque viola tale divieto   punito con la sanzione della sospensione per un periodo minimo

di sei mesi e sino ad un massimo di due anni.

ARTICOLO 6 PUNIBILITÀ

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile

ARTICOLO 7 TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L'affiliato, l'aderente, il tesserato e o altro soggetti dell'ordinamento federale che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile è punito, se l'azione non si compie e l'evento non si verifica, con la medesima sanzione che gli sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata diminuita da un terzo a due terzi.
2. Qualora il colpevole desista volontariamente dall'azione, egli soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.
3. Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla meta.

ARTICOLO 8 OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Il tesserato con incarichi federali o arbitrari o comunque membro del SAFRO, che venga a diretta conoscenza di fatti che possono rientrare nelle ipotesi di infrazioni di cui agli art. 1, 4, 5 e 7, deve informare il Procuratore Federale.
2. La denuncia dovrà essere trasmessa direttamente al Procuratore Federale entro tre giorni dal verificarsi dei fatti denunciati o dalla loro conoscenza.
3. L'omessa denuncia, cui è equiparata la denuncia irrituale, è sanzionata con la sospensione determinate nelle misura minima di 2 mesi e massima di 6.
4. Per i fatti commessi in occasione o durante una gara la denuncia dovrà essere inoltrata al Giudice Sportivo con le modalità e termini di cui al 2° co. dal Range Master. Nel caso in cui la gara si svolga all'estero la denuncia dovrà essere trasmessa al Giudice Sportivo da un tesserato con incarichi federali ed entro 7 giorni dal termine della gara o dal momento in cui si è appresa la notizia.

ARTICOLO 9 SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono le seguenti:

- a) **ammonizione:** consiste in un rimprovero ufficiale scritto, ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere, nonché ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni;
- b) **deplorazione:** consiste in una nota di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
- c) **ammenda:** consiste nell'obbligo di corrispondere alla F.I.T.D.S. una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per affiliati, aderenti, tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale. Nei casi di gravi violazioni rilevanti per l'ordinamento sportivo la pena può essere aumentata fino al doppio;
- d) **sospensione:** consiste nell'inibizione, per le società, a partecipare all'attività federale e per i tesserati, a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federate comprese quelle di istruttore, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo minimo di una gara fino ad un massimo di due anni;
- e) **radiazione:** consiste nella esclusione in via definitiva di affiliati, aderenti, tesserati o di altri soggetti dell'ordinamento federale dall'elenco della F.I.T.D.S. Può essere inflitta per

condotte, anche omissive, di affiliati, aderenti e tesserati di tale gravità che rendano inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della F.I.T.D.S. Il soggetto radiato è segnalato al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali;
f) non assegnazione o revoca di un titolo.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Gli Organi di Giustizia stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione commessa e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché la recidiva, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità della pena.
2. Non si dà, pertanto, luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidiva, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) ammenda.
3. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'Organo competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed all'applicazione della recidiva.
4. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
 - a) sospensione di società o di tesserato per più di 6 mesi;
 - b) radiazione.

ARTICOLO 11 RECIDIVA

1. Chiunque commetta - dopo aver riportato una sanzione disciplinare - una nuova violazione può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a. se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - c. se la nuova infrazione è stata commessa durante l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1, può essere sino alla metà e, nei casi previsti alle lettere a), b) e c), può essere aumentata fino ai due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria da parte del Procuratore Federale.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ARTICOLO 12 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e in caso di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti

- dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il vantaggio, il profitto ovvero l'impunità per un'altra violazione disciplinare;
 - k) aver commesso infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare.

ARTICOLO 13 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla.
2. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto per la violazione più grave.
3. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ARTICOLO 14 CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a. avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - b. aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c. aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze suindicate, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ARTICOLO 15 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla.
2. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ARTICOLO 16 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante, a

favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto nei confronti del soggetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 17

CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui l'organo giudicante ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

3. Nel caso in cui ritenga prevalere le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore federale.

2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante il giudizio, in presenza di determinati presupposti che sono:

a. gravità dell'infrazione;

b. gravi indizi di colpevolezza;

c. esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore ai 60 (sessanta) giorni. Non è rinnovabile e può essere revocata o modificata dall'organo giudicante prima della conclusione del dibattimento.

4. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5. Il provvedimento di sospensione è impugnabile.

6. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.

7. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento di sospensione deve contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le seguenti indicazioni:

a. indicazione delle generalità dell'incolpato e degli elementi che servono ad identificarlo;

b. descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella sua decisione, il Giudice può dare ai fatti contestati una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale se più favorevole al reo;

c. la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare e la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

d. esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;

e. la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;

f. la data e la sottoscrizione del Giudice.

ARTICOLO 19

SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CONI

1. Sono sospesi in via cautelare da ogni attività sportiva e istituzionale, con provvedimento del giudice di primo grado, immediatamente esecutivo, sentiti gli interessati, e su istanza del Procuratore Federale, i tesserati condannati anche con sentenza o altra misura emessa in sede giurisdizionale successivamente al 30 ottobre 2012 ancorché non definitiva, o sottoposti a misure di prevenzione o

sicurezza personale, per i delitti di cui all'allegato "A" del Codice di comportamento sportivo del CONI deliberate dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012.

2. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.

3. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

PARTE II ORGANI E PROCEDIMENTI

TITOLO I NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

ARTICOLO 20 PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

ARTICOLO 21 ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.I.T.D.S. :

a. il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello, se attivata;

b. il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati, gli aderenti e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI, per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende

la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la F.I.T.D.S. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ARTICOLO 22 ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ARTICOLO 23 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Presso la F.I.T.D.S. può essere istituita, con delibera del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;
- c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e

funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

ARTICOLO 24

DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta agli affiliati, agli aderenti, ai tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 25

CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.

2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.T.D.S. , in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.

4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

5. Ad ogni istanza agli Organi di Giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.

ARTICOLO 26

UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 27

POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 20.

2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia

idoneo e disponibile.

ARTICOLO 28 CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecentocinquanta/00).
2. Il condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione viene sottoposto ad un nuovo procedimento disciplinare al termine del quale viene sospesa l'efficacia dell'affiliazione o della tessera federale o comunque dell'adesione all'ordinamento federale per l'anno in corso e per l'anno successivo. Tali provvedimenti non esonerano il condannato dal pagamento delle spese.
3. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ARTICOLO 29 COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'affiliato o aderente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato o aderente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ARTICOLO 30 SEGRETARIA E SEDE

1. Ogni Organo di Giustizia organizza al suo interno l'ufficio di segreteria.
2. Ogni segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie, quelle dell'Organo di giustizia e delle parti. Egli assiste l'Organo in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II GIUDICI SPORTIVI

CAPO I

NOMINA E COMPETENZA

ARTICOLO 31 ISTITUZIONE

1. Presso la F.I.T.D.S. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

ARTICOLO 32 COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) regolarità delle gare, fermo quanto previsto dai regolamenti I.P.S.C. e dal Regolamento Sportivo Federale in ordine alla non contestabilità dei risultati di gara;
 - b) regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

ARTICOLO 33 ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

ARTICOLO 34 NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, a decorre dalla pubblicazione della decisione.

ARTICOLO 35 NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. Fermo quanto stabilito all'art. 5, comma 6, i componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica

competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.

4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

CAPO II PROCEDIMENTI

ARTICOLO 36

AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del Range Master della gara;
- c) su istanza del Commissario Speciale della Federazione, se presente;
- d) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 37

ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ARTICOLO 38

FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sette giorni.

2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni

provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ARTICOLO 39

DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

ARTICOLO 40

PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 41

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO III

GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

ARTICOLO 42 ISTITUZIONE

1. Presso la F.I.T.D.S. sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ARTICOLO 43 COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

ARTICOLO 44 NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli Organi di Giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

ARTICOLO 45 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;

- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ARTICOLO 46

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura Generale dello Sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione.
4. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.
5. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ARTICOLO 47

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ARTICOLO 48

RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;

f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ARTICOLO 49

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di affiliati, aderenti o tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ARTICOLO 50

FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ARTICOLO 51

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

ARTICOLO 52

INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ARTICOLO 53

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 54

ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
5. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ARTICOLO 55

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 53 e 54.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ARTICOLO 56

TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.I.T.D.S. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ARTICOLO 57

EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV

PROCURATORE FEDERALE

CAPO I

NOMINA E FUNZIONI

ARTICOLO 58

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la F.I.T.D.S. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione

degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di due Sostituti, che coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

4. I Sostituti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

5. Il Procuratore Federale e i Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato più di due volte.

ARTICOLO 59

NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 44, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 44, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo

ARTICOLO 60

ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ARTICOLO 61

AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di affiliati, aderenti, tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.T.D.S., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per

chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento o da altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ARTICOLO 62 PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.
3. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
4. Fermo quanto previsto al precedente art. 61, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
5. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
6. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 63 ASTENSIONE

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ARTICOLO 64 SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 77 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della

Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 61, comma 4, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati, affiliati e aderenti, e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

ARTICOLO 65

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ARTICOLO 66

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

ARTICOLO 67

RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ARTICOLO 68

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 69

RICUSAZIONE E ASTENSIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a. se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b. se il difensore di una delle due parti o, comunque, una delle parti e un prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c. se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d. se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e. se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso danneggiato dell'infrazione;

- f. se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto la funzione di Procuratore Federale;
- g. se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare.
2. Ha inoltre l'obbligo di astenersi nei casi previsti alle lett. a) b) c) d) e) e f) del precedente comma. L'obbligo di astenersi sussiste in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità.

ARTICOLO 70

PROCEDIMENTO PER LA RICUSAZIONE

1. Il ricorso per ricusazione sospende il relativo procedimento.
2. Sulla ricusazione del Giudice Sportivo Territoriale e del Giudice Sportivo Nazionale decide la Corte Sportiva di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Sportiva di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.
3. Sulla ricusazione di un componente del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello. Sulla ricusazione di un membro della Corte Federale di Appello decide la Corte stessa, con astensione del membro ricusato. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, decide una commissione di tre membri, appositamente nominata dal Consiglio Federale tra i componenti degli Organi di Giustizia Federale
4. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 (cinque) giorni da quando l'interessato od il Procuratore viene a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia intervenuta dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
5. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o che dichiara la ricusazione dichiara dovrà determinare se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato conservano efficacia e dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che deve sostituire il giudice ricusato.
6. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice prima della pronuncia dichiara di astenersi.
7. La decisione dovrà essere adottata entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
8. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato, ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile.
9. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale. Sia nel caso di rigetto che di accoglimento della ricusazione, la tassa versata verrà trattenuta dalla Federazione e verrà impiegata per le spese ordinarie della stessa.
10. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

TITOLO VII

CLEMENZA, REVISIONE, REVOCAZIONE E RIABILITAZIONE

ARTICOLO 71

LA GRAZIA

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. E' un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.
2. Competente alla concessione è il Presidente della Federazione.
3. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà

commutarla in altra più lieve. In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.

4. La grazia, a differenza dell'amnistia, non cancella l'illecito disciplinare.

5. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta del tesserato, indirizzata al Presidente della Federazione.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

7. La deliberazione sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 72 L'AMNISTIA

1. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.

2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vie stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

3. Nel concorso di più violazioni si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa.

4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

7. La deliberazione sulla amnistia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 73 L'INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generate, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; esso condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data dalla deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui quest'ultima disponga diversamente.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopa aver cumulato le sanzioni.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

7. La deliberazione sull'indulto è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 74 REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ARTICOLO 75 RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia data prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 (sette) anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.
7. La deliberazione sulla riabilitazione è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 76 ARBITRATO

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione scritta alla controparte e al Consiglio Federale.
2. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione scritta alla controparte e alla Segreteria federale.
3. La richiesta deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere sia l'indicazione dell'arbitro prescelto, che deve contestualmente

dichiarare di accettare l'incarico, sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato per iscritto alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

5. Il Collegio Arbitrale è composto dai due arbitri nominati dalle parti e dal Presidente, designato dagli altri due membri entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il Presidente è nominato dal Presidente della Corte Federale di Appello, che provvede a nominare d'ufficio gli arbitri delle parti che non avessero provveduto nei termini previsti alla nomina.

6. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega. I membri degli Organi di Giustizia non possono fare parte del Collegio Arbitrale.

7. Il Collegio Arbitrale decide la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e pronuncia il lodo entro sessanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente.

8. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e, in quanto compatibili, delle procedure previste dal presente regolamento.

9. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

10. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione scritta agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione.

11. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa menzione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.

12. La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

13. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

14. Il lodo deve essere depositato per l'esecuzione entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria della F.I.T.D.S., che provvede a comunicarlo tempestivamente alle parti.

15. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione.

16. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra può chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, apre procedimento disciplinare, poiché la ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.

17. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.

ARTICOLO 77

CASELLARIO FEDERALE E REGISTRO DELLE SANZIONI DEFINITIVE

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 77, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice

della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 78 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

2. Entro la medesima data: *i)* il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.T.D.S.; *ii)* con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.

3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.